

SINTESI DEGLI ATTI DA COMPIERE NEL CASO DI MATRIMONIO TRA UNA PARTE CATTOLICA E UNA MUSULMANA

a cura di don Paolo La Terra

PREPARAZIONE REMOTA		
<i>Dimensione pastorale</i>	<i>Dimensione giuridica</i>	<i>Note*</i>
<p>=> Colloquio personale con i fidanzati: prima la parte cattolica, da sola; poi, se vuole, anche la parte musulmana; poi insieme. (MCM 16)</p> <p>=> Domande per il discernimento (MCM 19):</p> <p>– CIRCA LA RELIGIONE:</p> <p><i>Come giudicate i vostri progetti di matrimonio dal punto di vista della fede personale e della pratica della vostra religione?</i></p> <p><i>Cosa sapete della religione dell'altro? Provate a condividere le vostre idee sull'islâm e sul cristianesimo.</i></p> <p><i>Su quali basi religiose contate di fondare la vostra convivenza?</i></p> <p><i>Sino a quale punto sareste disponibili a partecipare ai riti e alle festività della religione del vostro partner?</i></p> <p>– CIRCA LA CULTURA:</p> <p><i>Quale conoscenza avete dei vostri rispettivi Paesi, della loro cultura e delle loro tradizioni?</i></p> <p><i>Quale lingua usate per parlarvi? Avete già provato seriamente a imparare l'uno la lingua dell'altro, per evitare malintesi e conflitti?</i></p> <p><i>Che consapevolezza avete dei reciproci pregiudizi?</i></p> <p>– CIRCA LA FAMIGLIA DI APPARTENENZA:</p> <p><i>Come hanno reagito i parenti, gli amici e la comunità al vostro progetto di matrimonio?</i></p> <p><i>Avete spiegato al vostro partner ciò che la vostra famiglia si aspetta da lui/lei in quanto membro della famiglia? Conoscete gli obblighi sociali, economici e religiosi a cui dovete attenervi?</i></p> <p>– CIRCA LA FAMIGLIA FUTURA:</p> <p><i>Dove avete intenzione di porre la vostra dimora? Vi siete scambiati i vostri rispettivi punti di vista riguardo ai figli e al loro numero, alla fedeltà, alla monogamia e alla poligamia, alle proprietà e alle finanze?</i></p> <p>– CIRCA I FIGLI:</p> <p><i>Quale educazione religiosa intendete dare ai figli? I vostri figli saranno battezzati come cattolici o faranno parte della comunità islamica? Saranno lasciati liberi di decidere una volta cresciuti?</i></p> <p>– CIRCA LE GARANZIE GIURIDICHE:</p> <p><i>Come garantirete il diritto all'eredità del partner cristiano, nel caso di trasferimento in un Paese islamico?</i></p> <p><i>Potrà questi, in caso di bisogno, ottenere la custodia dei figli?</i></p> <p><i>Avete intenzione di consultare un esperto per formalizzare garanzie giuridiche a tutela del coniuge più debole?</i></p> <p>– CIRCA LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO:</p> <p><i>Qual è la forma di celebrazione più conveniente per le vostre nozze?</i></p>		<p>=> «si dovrebbe individuare in ogni vicariato o almeno a livello diocesano un sacerdote esperto, possibilmente coadiuvato da un gruppo di laici, in grado di affiancarsi ai parroci nell'opera di discernimento matrimoniale e di accompagnamento» (MCM 16)</p> <p>=> Tre possibili esiti, secondo MCM:</p> <p>20. A conclusione degli incontri preparatori si dovrebbe raggiungere una sufficiente consapevolezza della comprensione dei nubendi circa il matrimonio cristiano e, di conseguenza, della possibilità di concedere loro la dispensa dall'impedimento di <i>disparitas cultus</i>. Qualora ciò non fosse possibile, si orienti la coppia verso un'ulteriore riflessione, concedendole un congruo spazio di tempo.</p> <p>21. Qualora i due insistano nella volontà di sposarsi, potrebbe essere pastoralmente preferibile tollerare la prospettiva del matrimonio civile, piuttosto che concedere la dispensa, ponendo la parte cattolica in una situazione matrimoniale irreversibile.</p> <p>22. Se invece il colloquio giunge a un esito positivo, consolidando la convinzione che sia possibile e opportuno concedere la dispensa dall'impedimento, si inviterà la coppia a intraprendere il consueto cammino di preparazione alla celebrazione del matrimonio.</p>

2. PREPARAZIONE PROSSIMA		
<i>Dimensione pastorale</i>	<i>Dimensione giuridica</i>	<i>Note</i>
<p>Frequentazione del corso di preparazione al matrimonio, possibilmente anche della parte musulmana. (MCM 23-24)</p>	<p>1. Procedura per la dispensa disparitatis cultus DMC, 48. -« La dispensa dell'impedimento di disparità di culto, di cui al can. 1086 § 1, o la licenza per il matrimonio misto di cui al can. 1124, può essere concessa soltanto se sono state osservate le condizioni poste dal can. 1125. Ai sensi del can. 1126 si stabilisce in proposito quanto segue: a) la parte contraente cattolica deve sottoscrivere davanti al parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; b) il parroco deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e ne è consapevole; c) entrambe le parti devono essere istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti; d) le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere esibite all'Ordinario del luogo unitamente alla domanda di dispensa dell'impedimento o di licenza per il matrimonio misto». <i>A tutto questo va aggiunta la dichiarazione della parte musulmana prevista all'appendice IV, scheda 3, di MCM (allegato 1)</i></p>	<p>Can. 1086 - §1. È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta (e non separata dalla medesima con atto formale), e l'altra non battezzata¹. §2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai cann. 125 e 1126. Can. 1124 - Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo (e non separata dalla medesima con atto formale), l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità². Can. 1125 - L'Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere tale licenza; ma non la conceda se non dopo il compimento delle seguenti condizioni: 1) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; 2) di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l'altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica; 3) entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti. Can. 1126 - Spetta alla conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui devono essere fatte tali dichiarazioni e promesse, sempre necessarie, sia determinare la forma per cui di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata.</p>
	<p>2. Processicolo matrimoniale <i>Oltre ai consueti certificati, è importante accertare la libertà di stato della parte musulmana con adeguata documentazione. Questo adempimento è particolarmente importante nel caso in cui musulmano sia il fidanzato.</i></p>	

¹ Il testo barrato tra parentesi è stato eliminato dal testo del canone dalla lettera apostolica in forma di "motu proprio" *Omnium in mentem* del 26/10/2009, art. 3.

² Il testo barrato tra parentesi è stato eliminato dal testo del canone dalla lettera apostolica in forma di "motu proprio" *Omnium in mentem* del 26/10/2009, art. 5.

3. CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO		
<i>Dimensione pastorale</i>	<i>Dimensione giuridica</i>	<i>Note</i>
Valutare con i fidanzati quale modalità di celebrazione del matrimonio possa essere più adeguata alla loro situazione concreta.	<p>Forma ordinaria della celebrazione: <i>Matrimonio nella liturgia della Parola</i></p> <p>N.B.: In tutti i casi è vietata ogni ulteriore celebrazione del matrimonio secondo il rito musulmano; non è vietata la c.d. "festa di matrimonio" musulmana. MCM 32</p>	V. cap. III del Rito del Matrimonio: <i>matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana.</i>
La parte cattolica potrebbe tenere molto alla celebrazione durante l'eucaristia, e la parte musulmana non opporsi affinché ciò avvenga. La situazione deve essere attentamente valutata.	Oppure: <i>Matrimonio nella celebrazione eucaristica</i>	V. cap. I del rito del Matrimonio. Nel caso in cui la parte cattolica lo richieda in modo motivato, il vescovo può concedere la dispensa secondo il disposto del can. 87, § 1 CIC, non essendo tale atto riservato espressamente alla S. Sede ³ . Ovviamente sarà necessario utilizzare per il consenso le formule della parte III del rito. (modulo di richiesta allegato 2)
MCM 33. In presenza di ragioni che rendono inopportuna la celebrazione liturgica del matrimonio, è possibile chiedere e ottenere la dispensa dalla forma canonica (cfr cann. 1127-1129). Le ragioni che potrebbero giustificare tale richiesta sono in particolare «quelle relative al rispetto delle esigenze personali della parte non cattolica, quali, ad esempio, il suo rapporto di parentela o amicizia con il ministro acattolico, l'opposizione che incontra nell'ambito familiare, il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero in ambiente non cattolico, e simili» (DMC 50).	Oppure: <i>Dispensa dalla forma canonica</i>	<p>MCM 33. L'Ordinario può concedere lecitamente la dispensa dalla forma canonica solo quando riconosca l'adeguatezza delle ragioni addotte e dopo aver consultato l'Ordinario del luogo in cui verrà celebrato il matrimonio, nel caso in cui la celebrazione avvenga fuori dal territorio della propria diocesi.</p> <p>MCM 34. Condizione per la validità di un matrimonio celebrato con dispensa dalla forma canonica è che sia comunque osservata una qualche forma pubblica di celebrazione (cfr can. 1127 § 2). In Italia la celebrazione delle nozze deve avvenire davanti a un legittimo ministro di culto, stante la necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio (DMC 50).</p> <p><i>Allo stato dei fatti il rito musulmano non risulta tra quegli acattolici ammessi con intesa dallo Stato italiano e i cui matrimoni hanno un riconoscimento civile.</i></p>
	Licenza per matrimonio solo canonico senza la richiesta di trascrizione entro cinque giorni al civile (modulo n. 3)	Laddove ricorra la necessità

³ Can. 87 - §1. Il Vescovo diocesano può dispensare validamente i fedeli, ogniqualvolta egli giudichi che ciò giovi al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari sia universali sia particolari date dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi sudditi, tuttavia non dalle leggi processuali o penali, né da quelle la cui dispensa è riservata in modo speciale alla Sede Apostolica o ad un'altra autorità.

4. DOPO LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO		
<i>Dimensione pastorale</i>	<i>Dimensione giuridica</i>	<i>Note</i>
Il sostegno pastorale offerto alla coppia non può limitarsi al periodo della preparazione al matrimonio, ma deve riguardare lo svolgersi della vita familiare, soprattutto in riferimento ai contrasti che potranno sorgere: il marito musulmano consentirà davvero alla moglie cattolica di frequentare la chiesa, di assumere parte attiva nella parrocchia, di ricevere a casa il sacerdote per una visita di carattere pastorale? Quali forme concrete assumerà l'educazione religiosa dei figli? (MCM 28)		
Se i coniugi decidono di stabilirsi in Europa , è la parte musulmana – di solito l'uomo – che ha più stimoli ad adattarsi. (MCM 29)		
Quando, invece, viene deciso il trasferimento in un Paese islamico , la parte cattolica – nella stragrande maggioranza dei casi, la donna – dovrà probabilmente affrontare notevoli difficoltà (dinamiche di vita di coppia, educazione dei figli e autorità su di loro, rapporto con la famiglia del marito, soggezione al diritto di ripudio unilaterale da parte del marito, accettazione sociale della poligamia, ecc.). Fra l'altro, non deve essere sottovalutato il reale disagio che vivrà nello sforzo d'integrazione nell'ambiente. (MCM 29)		In questi casi è importante il ruolo che potranno svolgere le comunità cattoliche locali, per cui la persona andrebbe aiutata fornendole anticipatamente riferimenti sicuri <i>in loco</i> . (MCM 29)

5. ... E SE LE COSE NON DOVESSERO ANDARE BENE?		
<i>Dimensione pastorale</i>	<i>Dimensione giuridica</i>	<i>Note</i>
Se mancavano i requisiti fondamentali al momento della celebrazione (MCM 43)	Causa di nullità del matrimonio	
Se il matrimonio naufraga, non per colpa (almeno prevalente) della parte cattolica e questa voglia contrarre matrimonio con una persona del tutto estranea alla vicenda	Procedura di scioglimento del matrimonio "in favore della fede" ⁴	Un testo prezioso da avere a portata di mano è: SABBARESE L. - FRANK E., <i>Scioglimento in favorem fidei del matrimonio non sacramentale - Norme e procedura</i> , Roma, Urbaniana University Press, 2010

4 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010430_favor-fidei_it.html

6. SITUAZIONI PARTICOLARI DA CONSIDERARE CON ATTENZIONE		
<i>Dimensione pastorale</i>	<i>Dimensione giuridica</i>	<i>Note</i>
Richiesta di matrimonio con dispensa per disparità di culto con un musulmano da parte di una donna cattolica, residente in uno stato islamico ma con la famiglia di origine ancora in Italia	Competente ad istruire il fascicolo matrimoniale è il parroco del luogo di domicilio o di quasi domicilio di uno dei nubendi. In questo caso, competente è il parroco di residenza della donna nello stato islamico.	Occorre essere molto attenti, in questi casi, perché in alcuni stati islamici, per tutelare le donne cattoliche, è stata sospesa la concessione di dispense per disparità di culto nel caso di richiesta di matrimonio con un musulmano (per esempio in Egitto). La scappatoia della istruzione e celebrazione del matrimonio in Italia sarebbe, quindi, più fonte di problemi che altro.
Richiesta di matrimonio con dispensa per disparità di culto con un musulmano da parte di una donna cattolica, residente in Italia, ma che andrà a vivere subito dopo il matrimonio nello stato islamico dello sposo	Competente ad istruire il fascicolo matrimoniale è il parroco del luogo di domicilio o di quasi domicilio della donna.	È opportuno contattare l'Ordinario del luogo islamico in cui gli sposi dovrebbero andare a vivere, per accertare se sia opportuno o no concedere la licenza. Cfr MCM 21
Richiesta di matrimonio solo canonico dopo il civile da parte di una donna sposata civilmente con un musulmano	Verificare se risiede in Italia o in uno stato islamico. Occorrono sia la dispensa per disparità di culto, che la licenza di matrimonio solo canonico dopo il civile	La situazione matrimoniale è irregolare, con relative conseguenze. Nel caso, è opportuno contattare l'Ordinario del luogo islamico in cui gli sposi vivono, per accertare se sia opportuno o no concedere dispensa e licenza. Cfr MCM 21
Una donna cattolica decide di contrarre con il fidanzato musulmano matrimonio civile o religioso secondo il rito musulmano, senza dispensa per disparità di culto o dispensa dalla forma canonica	Il matrimonio è invalido	La situazione matrimoniale è irregolare
Un uomo cattolico per sposare una donna musulmana emette la <i>shahâda</i> , cioè la professione di fede musulmana, per superare il divieto di matrimonio tra una donna musulmana e un non musulmano.	Il matrimonio è invalido. L'uomo, con l'emissione della <i>shahâda</i> , commette apostasia, dando luogo ad uno dei casi di defezione dalla Chiesa cattolica con atto formale.	MCM 45-47: unione severamente vietata dalla legge coranica, in forza dell'impedimento di "differenza di religione", secondo il quale il maschio musulmano può sposare una «donna del Libro», cioè una donna ebrea o cristiana (<i>Corano</i> , 5, 5); mentre una musulmana non può sposare un «politeista» (<i>Corano</i> , 2, 221) o un «miscredente» (<i>Corano</i> , 60, 10), categorie all'interno delle quali sono annoverati anche cristiani ed ebrei. Negli ordinamenti giuridici dei Paesi islamici spesso l'autorizzazione <i>civile</i> alla celebrazione presuppone l'emissione della <i>shahâda</i> da parte del contraente non musulmano (qui, cattolico), ossia della <i>professione di fede musulmana</i> .

* **MCM** = *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, Indicazioni CEI, 29/04/2005; **DMC** = *Decreto generale sul matrimonio canonico*, CEI, 05/11/1990